

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA TOTALITARIA DEGLI
ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE DEL 30/04/2026**

L'anno duemila ventisei, questo giorno 30 del mese di aprile, alle ore 15.30, in Milano, si è tenuta in via telematica l'assemblea straordinaria degli associati per deliberare sul seguente Ordine del Giorno

- **Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al "Codice del Terzo settore D.Lgs 117/2017" a seguito delle richieste del RUNTS finalizzate all'iscrizione.**
- **Varie ed eventuali**

Ai sensi dello Statuto vigente assume la Presidenza il signor Stefano Mora il quale chiama a fungere da Segretario la signora Marianna Stancampiano che accetta.

Il Presidente constata la presenza in proprio dei seguenti associati con diritto di voto:

- Stefano Mora
- Eufemia Dinardo
- Scilla Aiolfi (delega Eufemia Dinardo)
- Dario Dinardo
- Marianna Stancampiano
- Riccardo Mazzoni

e dei membri del Consiglio Direttivo dichiarandosi tutti i presenti edotti sui punti posti all'O.G., dichiara l'odierna assemblea validamente costituita, in forma totalitaria, ed atta a deliberare sull'O.G. sopra riportato.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno ovvero la proposta di modifica statutaria al fine di ottemperare alle richieste del RUNTS finalizzate all'iscrizione nel registro.

Prima di illustrare le proposte di modifica ricorda agli intervenuti dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS in data 30/03/2026 e della successiva comunicazione del registro stesso in data 07/04/2026 di sospensione dell'istruttoria.

Il RUNTS prosegue il Presidente segnala la non conformità di alcuni articoli dello Statuto alle disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 richiamando in tal senso alcune note direttoriali.

Gli articoli statutari oggetto di revisione sono:

- Articolo 4 Associati;
- Articolo 6 Assemblea degli Associati;
- Articolo 18 Scioglimento e liquidazione

Sono inoltre richieste integrazioni agli articoli:

- Articolo 7 Consiglio Direttivo;
- Articolo 14 Libri sociali obbligatori

Il Presidente apre la discussione illustrando più specificatamente le motivazioni alla base delle richieste di revisione cui fa seguito ampio dibattito fra gli associati presenti e opportune spiegazioni e chiarimenti.

L'associata Eufemia Dinardo propone altresì di modificare le parole dell'articolo 2 Scopi istituzionali e finalità cambiando i riferimenti del D.Lgs 460/1997 con quelli aggiornati del D.Lgs 117/2017.

Esaurite le richieste di chiarimento e nessun altro chiedendo la parola il Presidente propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

L'Assemblea degli associati, udite la proposta del Presidente e la lettura integrale del testo di Statuto portante le modifiche e integrazioni all'unanimità

DELIBERA

PRIMO

di approvare tanto articolo per articolo quanto nel suo testo completo e integrale lo Statuto della Associazione;

SECONDO

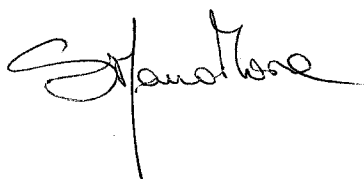
di allegare al presente verbale sotto la lettera "A" lo Statuto della Associazione nel suo testo aggiornato e come sopra approvato.

Il Presidente dichiara che lo Statuto aggiornato dell'Associazione dopo l'odierna deliberazione è quello di cui al testo allegato, dando atto all'Assemblea che si occuperà di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione in esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 co. 3 e co. 5 del D.Lgs 117/2017 nonché di inoltrarlo al competente ufficio del RUNTS al fine di perfezionare l'iscrizione dell'associazione nel registro.

Il Presidente informa l'Assemblea di aver preso contatti con la Banca Etica per l'apertura del nuovo conto corrente. Dopo aver illustrato le caratteristiche del conto corrente chiede all'Assemblea il mandato a procedere all'apertura dello stesso presso la Banca Etica. Il mandato è conferito all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara
sciolta la riunione alle ore 15:55.

Il Presidente
Stefano Mora



Il Segretario
Marianna Stancampiano



ALLEGATO "A"

STATUTO

Art. 1 Denominazione, Sede, Durata

Esiste l'Associazione avente le caratteristiche di Ente del Terzo settore (ETS) sotto la denominazione Associazione Italiana Per lo Studio delle Patologie Endocrine Rare A.I.S.P.E.R. con sede in Milano, con indirizzo in viale Carducci, 32. La sede costituisce anche il domicilio della Associazione. L'Associazione dovrà utilizzare nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale altrove, di istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza della Associazione anche all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa. Il trasferimento della sede ad altro indirizzo del medesimo Comune non comporterà la necessità di modificare il presente statuto. L'Associazione ha durata fino al 31/12/2035.

Art. 2 Scopi istituzionali e finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Costituisce oggetto e finalità della Associazione il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà compiere le seguenti attività di interesse generale, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore o CDTs), nei seguenti settori:

* [Art. 5 lett. a) CDTs] interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

* [Art. 5 lett. i) CDTs] organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CDTs;

L'Associazione non può distribuire né direttamente né indirettamente, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

L'Associazione A.I.S.P.E.R. svolge la propria attività prevalentemente negli ambiti dell'assistenza sociale e socio-sanitaria di persone in condizioni di svantaggio perché affette da patologie endocrine rare e delle loro famiglie e nel campo della beneficenza. Allo scopo di esercitare la propria attività e raggiungere il proprio scopo l'Associazione si propone di:

- Fornire un supporto ai pazienti ed ai loro familiari relativo alla diagnosi della patologia, alle possibilità terapeutiche, ai centri assistenziali più attrezzati, ed alle possibilità di sostegno psico-sociale;
- Promuovere la conoscenza relativa agli attuali presidi terapeutici e centri di cura specialistici per la cura e l'assistenza attraverso idonei e specifici mezzi accessibili (call center, web, social network) a tutti i pazienti ed i loro familiari per ottenere informazioni;
- Promuovere incontri, anche con altri centri di ricerca, Università ed altri Enti Pubblici e privati, rivolti ai pazienti e loro familiari per approfondire gli aspetti sanitari e sociali relativi a patologie endocrine rare specifiche al fine di migliorare le condizioni di salute, soprattutto in ambito pediatrico, di coloro che sono affette da patologie endocrine rare;
- Concedere, esclusivamente attraverso strumenti bancari o postali, erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 5 del D.Lgs 117/2017 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale
- L'associazione si propone inoltre di effettuare le seguenti Attività nei limiti consentiti dal Codice del Terzo settore e dalle leggi vigenti:
- Promuovere ed incrementare con ogni mezzo la conoscenza delle malattie endocrine rare, al fine di favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace dei soggetti che ne sono colpiti;
- Incoraggiare e favorire l'aggregazione di pazienti, famiglie e terzi interessati per condividere le esigenze ed i problemi relativi alle singole patologie, al fine di portare tali istanze ai referenti istituzionali tramite l'assistenza dell'Associazione;
- Pubblicare materiale divulgativo, proprio e/o elaborato da terzi, ed organizzare iniziative pubbliche al fine di diffondere informazione corretta,

L'Associazione potrà avvalersi, qualora indispensabile, della professionalità di medici ed altri operatori professionali della salute e professionisti di altre discipline necessari alle sue azioni.

L'attività degli aderenti non può essere, in alcun modo, retribuita nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Possono essere rimborsate dall'associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.

È fatto divieto a tutti gli associati di distribuire fondi e eventuali avanzi di gestione.

Art. 3 Attività diverse e di raccolta fondi

A norma dell'art. 6 del CDTS l'Associazione, sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. A norma dell'art. 7 del CDTS l'Associazione può raccogliere fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Sempre a norma dell'art. 7 del CDTS l'Associazione infine può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 CDTS e il Consiglio Nazionale del Terzo settore

Art. 4 Associati

Possono richiedere di far parte dell'Associazione in qualità di Associati, previa richiesta ed autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, tutti coloro che siano maggiorenni, facciano dichiarazione di interesse alle tematiche endocrino- metaboliche. L'Associato è tenuto a versare una quota associativa annua, nella misura che sarà determinata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione al rendiconto economico. L'associato, previo accertamento della regolarità dei versamenti della quota sociale, ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle attività sociali. È vietata una partecipazione solo temporanea alla vita associativa. La notifica delle attività dell'Associazione può avvenire o attraverso l'invio all'associato di relativo supporto cartaceo, o attraverso posta elettronica, o attraverso affissione delle informazioni nella bacheca dell'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento di una o più quote sociali senza giustificato

motivo;

- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione:
- d) in caso di totale non partecipazione alle iniziative dell'Associazione valutata dal Consiglio Direttivo sulla base delle prove raccolte.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per morte;
- per dimissioni volontarie, che possono essere date in qualunque momento in forma scritta e che hanno validità immediata dal momento della ricezione da parte dell'Organo Amministrativo

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art.5 Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente;

Art.6 Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipazione tutti i soci maggiorenni d'età in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea sarà convocata dal Presidente, o in sua assenza, dal vice presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea, inoltre, verrà convocata quando se ne ravviserà la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, in questo caso, se il presidente, o chi ne fa le veci, non provvederà la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio, consuntivo e preventivo,
- determina il numero, nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, e, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere,
- delibera sull'esclusione dell'Associato,
- delibera su tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale,
- delibera sulla quota associativa annuale.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera su eventuali modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nelle riunioni con delega scritta da un altro socio. Ciascun socio potrà, comunque rappresentare altri soci, con un limite massimo di 3 deleghe. I soci persone giuridiche o enti non riconosciuti

sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da un soggetto delegato da quest'ultimo. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 suoi associati con un massimo di 5 voti. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso, almeno otto giorni prima della riunione, presso i locali della sede legale e di tutte le sedi locali eventualmente istituite, potrà essere spedita agli interessati anche mediante lettera raccomandata, fax od e-mail recapitata al domicilio degli associati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante

L'Assemblea è valida, anche senza formale convocazione, se vi sono presenti o rappresentati tutti gli associati, il Consiglio Direttivo e i revisori dei conti, se nominati. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà di uno o più associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'Associazione; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati. In prima e seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Le deliberazioni Assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati che può avere anche formato elettronico. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art.7 Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di consiglieri, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate. Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente e di almeno la metà dei consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio quando lo ritiene opportuno ed almeno una volta all'anno, nonché su richiesta di almeno tre consiglieri, con comunicazione idonea che dovrà pervenire ai componenti, anche con mezzi informatici o telematici, almeno il giorno precedente quello di convocazione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario. Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le funzioni di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

La carica di consigliere è a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del proprio ufficio preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

Il Consigliere che per due volte, senza giustificato motivo, diserta la riunione, viene considerato decaduto dalla carica.

Chi subentra in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione
- bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- autorizza tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, delegando il Presidente e/o Vicepresidente per l'esecuzione degli stessi;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, siano ordinarie che straordinarie;
- delibera lo svolgimento di attività diverse come previste all'articolo 3 (tre) del presente Statuto; m) curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/17;
- redige, approva e deposita il bilancio sociale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17;
- delega, nei limiti consentiti dal CDTs e dal codice civile, le proprie attribuzioni determinandone i poteri nonché determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega stessa. E', in ogni caso ed in ogni momento, consentito al consiglio impartire direttive ai delegati. Al consiglio di amministrazione spetta, comunque ed in ogni tempo, il potere di avocare a sé una o più operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare la delega stessa;
- delibera, nei limiti consentiti dal CDTs e dal codice civile, il conferimento di procure per singoli atti o per determinate categorie di atti.

Art.8. Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Il Presidente, nominato dall'Assemblea, dura in carica per il periodo della nomina a Consigliere.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione; opera con gli Istituti di credito nei limiti degli affidamenti concessi; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento;
- g) il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta

In caso di assenza, incapacità o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Consigliere più anziano.

Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, può nominare Procuratori Speciali per il compimento di atti determinati.

L'Assemblea degli Associati nomina il Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati,

ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e può delegare la rappresentanza a terzi, anche non associati, per singoli atti.

Art.9 Vice Presidente

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce ed assume le medesime funzioni e poteri spettanti al primo, nonché la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e nei giudizi.

Art.10 Segretario

Il Segretario redige e cura la tenuta dei libri sociali, costituiti almeno dal libro degli Associati, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo e dal libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dai soggetti che ne abbiano assunto le funzioni in caso di impedimento. Mantiene i contatti con gli Associati eventualmente anche con l'invio di comunicazioni informative.

Art.11 Tesoriere

Il Tesoriere redige e cura la tenuta dei libri contabili, sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere o dai soggetti che ne abbiano assunto le funzioni in caso di impedimento. Redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo annuali secondo criteri di prudenza, di trasparenza e di oculatezza, nel rispetto dei principi contabili previsti dalla legge.

Art.12 Presidente ed associati onorari

Le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associative e prevedendo, per tutti gli associati maggiori d'età, anche per gli associati onorari, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Associati Onorari ed un Presidente Onorario.

Art.13 Organo di controllo e Revisore Legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato, quando ne ricorrono i requisiti, dall'Assemblea può essere monocratico o collegiale, in questo caso è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente.

L'Organo di Controllo, anche ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 117/17, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CDTs e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione dovrà nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, se nominato, durano in carica tre esercizi e i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti possono essere riconfermati.

L'organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art.14 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere e redigere oltre alle scritture prescritte dagli artt. 13, 14 e 17 CDTs i libri sociali obbligatori:

il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro del Revisore legale dei conti, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di esaminare i libri sociali, gli associati che ne facciano motivata istanza scritta all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art.15 Entrate, patrimonio e bilancio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali versate dagli Associati;
- da donazioni e/o contributi versati dai soci o terzi sia privati che pubblici;
- da rimborsi derivati da convenzioni con terzi;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività connesse

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Le attività dovranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli Associati, di Enti Pubblici o Privati. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie o strumentali, ritenute utili per il conseguimento dello scopo associativo. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Sono considerate in ogni caso distribuzioni indirette di utili le attività di cui al terzo comma dell'art. 8 CDTS. Le somme versate per la quota annuale di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art.16 Bilancio

L'esercizio della Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno. Il bilancio deve essere redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad approvare e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale. Il Bilancio Sociale è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 CDTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 17 Sostegno alla ricerca scientifica

L'Associazione può mettere a disposizione di giovani studiosi o ricercatori, le proprie conoscenze e sostenere la ricerca scientifica attraverso erogazioni liberali ad enti senza scopo di lucro quali Istituti di Ricerca, Fondazioni o Università, con l'unico scopo di

sostenere le persone affette da patologie endocrine rare. Le erogazioni gratuite potranno essere erogate esclusivamente attraverso strumenti bancari o postali e dovranno essere provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte. Tali somme non potranno mai essere erogate alle persone fisiche ma solo a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale

Art.18 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.19 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme che regolano gli Enti del Terzo Settore e le associazioni di diritto privato, in quanto applicabili.

Art.20 Norma Transitoria

Sono fatte salve le norme transitorie contenute nel Codice del Terzo settore e segnatamente nell'art. 104. L'efficacia delle modifiche apportate al presente statuto per l'adeguamento alla normativa del Terzo settore è subordinata alla decorrenza del termine stabilito dal detto art. 104 CDTs, secondo comma, coincidente con il periodo di imposta successivo a quello in cui sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore.